

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Regolamento CALCIO A 7

L'attività di Sombbrero Sport si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di violenza fisica o morale, con la possibilità di fare "Calcio svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica", ma garantendo la certezza dell'applicazione dei Regolamenti.

ART. 1 PERIODO DI SVOLGIMENTO

La Sombbrero Football League Sombbrero Sport calcio 7 prenderà il via il 24 Ottobre 2023 e si concluderà con le fasi finali che si svolgeranno entro il 30 Aprile 2024.

ART. 3 SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in: 2 x 24 minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 14 giocatori per squadra, più tre dirigenti e un medico sociale provvisto di documento che ne attesti la professione.

Nel Campionato si applicheranno le regole F.I.G.C. con l'eccezione delle sostituzioni illimitate dei calciatori, che dovranno essere richieste a gioco fermo, avvisando il D.d.G. Il D.d.G., una volta autorizzato il cambio, potrà far riprendere subito il gioco anche a sostituzione non ancora avvenuta. Il giocatore subentrante dovrà attendere l'uscita dal campo del suo compagno, pena l'ammonizione.

ART. 4 CALENDARIO

- Comma A) Variazioni di data ed orario

Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabili ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione. Le variazioni di gara verranno confermate sul sito ufficiale.

- Comma B) Anticipi e/o posticipi

Le società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare possono richiedere lo spostamento **entro 7 giorni prima dello svolgimento della gara**. Ogni Società ha a disposizione **1 richiesta di spostamento per girone**. Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata. Le richieste arrivate con meno di 7 giorni di anticipo per essere accettate dovranno avere l'accordo con la squadra avversaria; in caso di **mancato accordo le gare non verranno spostate**.

- Comma C) Rinvio Gare - Sospensione gare

Official Supplier



THE PITCH
FOOTBALL STORE

Official Drink



Official Pitch



Il Comitato Organizzatore, in caso di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Società interessate che, comunque, potranno chiedere informazioni o conferme presso la segreteria. Il C.O. ha altresì il diritto di rinviare gare che cadono in calendario in giorni o periodi coincidenti con manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

Comma E) Impraticabilità del campo

Il giudizio sull'impraticabilità del campo spetta al D.d.G. il quale, alla presenza dei due capitani, ne decide la sospensione o il rinvio.

Le squadre (salvo comunicazione del C.O.) hanno il dovere di presentarsi in campo, consegnare la lista della gara all'D.d.G., che procederà all'identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco.

Le Società che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste (vedi rinuncia). In caso di impraticabilità evidente il C.O. avviserà per tempo i responsabili delle Società che, in questo caso, saranno sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco.

Comma F) Interruzione gare

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco dopo inizio gara, spegnimento luci, ecc.) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

- Gara interrotta entro il primo tempo: la gara verrà ripetuta.
- Gara interrotta nell'intervallo o dopo l'inizio del secondo tempo (durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore): incontro da disputare dal minuto in cui è stato interrotto.

In entrambi i casi le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso della gara di recupero alla quale non potranno partecipare i giocatori che risultavano squalificati per la gara sospesa.

In occasione della gara di recupero potranno essere convocati tutti i giocatori regolarmente tesserati eccetto coloro che abbiano subito la squalifica nella gara precedente alla partita da recuperare.

ART. 5 TESSERAMENTO

- Comma A) Giocatori

Le Società, per partecipare all'attività ufficiale, hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri giocatori.

Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva (1° settembre – 31 agosto dell'anno successivo).

a) Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro il termine della regular season.

b) Durante il Campionato non potranno essere tesserati, trasferiti o scambiati giocatori partecipanti che abbiano totalizzato più di una presenza.

Esclusioni

Non potranno essere tesserati giocatori che militano nelle seguenti categorie F.I.G.C.: dalla serie A alla categoria Promozione di Calcio a 11 e dalla serie A fino alla B di calcio a 5 compresa.

Sarà possibile poter tesserare più giocatori ma schierarne due in distinta delle categorie Promozione e massimo 1 di Serie B di Calcio a 5.

Non potranno partecipare alle attività di Sombbrero Sport anche giocatori militanti nelle seguenti categorie: tutte le squadre di settore giovanile di squadre professionistiche (dalla Serie A alla serie D).

Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto siano stati convocati e presenti in distinta di gara ufficiale. Un giocatore che risulti tesserato per una Società Figc delle categorie vietate, senza effettivamente farne parte (pertanto senza essere convocato a gare ufficiali), dovrà presentare una lettera scritta da parte della società Figc (manleva), dichiarante che il giocatore per la stagione sportiva 2022/23 non farà parte della Società, nonostante risulti ancora tesserato. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il giocatore non potrà prendere parte ad attività di Sombbrero Sport

Un giocatore che durante la stagione risulti trasferito in categorie non vietate o svincolato da una squadra che milita nelle categorie sopraelencate, potrà essere regolarmente tesserato per l'attività Sombbrero Sport solo dopo presentazione di documento che attesti l'avvenuto svincolo o trasferimento.

Un giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in una squadra FIGC militante nelle categorie vietate sopraelencate, sarà inibito dal partecipare all'attività Sombbrero Sport dal momento in cui firmi il vincolo a tale Società Figc. Le decisioni in merito alle posizioni dei giocatori saranno prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo.

Il C.O., il Giudice Sportivo e l'ufficio tesseramento durante la stagione, effettueranno dei controlli a campione sulle posizioni dei vari tesserati.

Anche le Società potranno inviare della segnalazione o reclami ufficiali sulla posizione irregolare dei tesserati. Le segnalazioni verranno prese in considerazione solo se verrà presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità. Una volta iniziate le fasi finali (playoff) non sarà più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite del girone di qualificazione.

Durante la fase di playoff, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati e relative squalifiche non avranno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Eventuali giocatori tesserati per categorie vietate potranno essere inseriti in rosa come dirigenti e/o allenatori.

Per quanto riguarda invece gli atleti militanti in campionati stranieri, sarà il C.O. a stabilire i criteri di equiparazione tra il livello della competizione estera e quella di riferimento italiana.

Svincoli

a) Potranno essere svincolati solo giocatori che non abbiano totalizzato il numero di presenze previste dal regolamento.

Limitazione Impiego Giocatori

I giocatori per poter prendere parte alla fase finale devono aver effettuato almeno 2 presenze nella fase a gironi.

- Comma B) Tesseramento Dirigenti - Tecnici – Collaboratori

Solo i Dirigenti e i Tecnici tesserati potranno partecipare all'attività della Società. I Dirigenti e i Tecnici, durante la stagione sportiva, non potranno far parte di altre Società all'interno dello stesso Campionato. Potranno andare in panchina, oltre ai giocatori di riserva, un massimo di n°3 Dirigenti/Tecnici tesserati, più eventuale Medico (munito di tessera che attesti la professione).

Comma C) Modalità per il tesseramento

Le Società dovranno compilare e recapitare presso l'ufficio Tesseramento Sombbrero Sport la richiesta di tesseramento, completa in ogni sua voce.

L'ufficio tesseramento rilascerà, previa presentazione di fotografia, la tessera di riconoscimento Sombbrero Sport numerata, che, presentata ai D.d.G., avrà pari valore di un documento di riconoscimento.

ART. 6 IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE (compiti e responsabilità)

Il Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell'Organizzazione, del Direttore di Gara, della Squadra avversaria e si preoccupa del contegno dei propri tesserati.

Il Dirigente dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione in corso.

Non potranno accedere nel rettangolo di gioco Dirigenti/Tecnici non tesserati. Il Dirigente dovrà presentare al D.d.p., entro 10 minuti dall'inizio della partita, la lista di gara digitale.

In assenza del Dirigente accompagnatore, la carica viene ricoperta dal capitano della squadra, con tutti gli obblighi spettanti al Dirigente.

Il Dirigente Accompagnatore dovrà prendere visione del Regolamento e dei Comunicati Ufficiali nei quali vengono riportate le indicazioni da seguire. In caso di problematiche informatiche sono sempre i Comunicati o il presente Regolamento a fare fede.

ART. 7a COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono presenti nel sito web nella sezione "servizi". Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o

di propria preferenza. ASI è responsabile di fronte alle società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nell'affiliazione e nella tessera.

ART. 7b CERTIFICATO MEDICO

È fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato all'ufficio Tesseramento insieme alla modulistica prevista. Il responsabile squadra rimane responsabile della mancata consegna dei certificati.

ART. 8 RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI

a) La Società che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, oltre l'ammenda prevista di euro 50,00 ed a discrezione del Giudice Sportivo della penalizzazione di un punto in classifica.

La Società che si ritiri a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste nel par. precedente, verrà sanzionata con una penalizzazione di due punti in classifica.

La Società che rinuncia 3 volte può venire esclusa dal prosieguo della manifestazione. Tale decisione spetterà al G.S. e al C.O.

Tutti gli incontri precedentemente disputati, fino all'ultima gara del girone di andata compresa, saranno considerati nulli agli effetti della classifica.

Verificandosi l'esclusione dalla prima giornata di ritorno compresa, fino al termine della Regular Season, la classifica non subirà mutamenti, salvo l'attribuzione di tre punti (0-3 tavolino) alle squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare l'esclusa.

b) In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Società, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a suo insindacabile giudizio, l'estromissione della Società dalla competizione, oltre a eventuali sanzioni comminate dalla Disciplina, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione.

Per tutte le gare precedentemente disputate, vale quanto previsto nel comma (a) e il C.O. si riserva di richiedere ai responsabili della Società risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

ART. 9 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

a) La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo comporterà, a discrezione del D.d.G., la perdita della gara. Il D.d.g. dell'incontro segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria. **E verrà assegnato un punto di penalizzazione in classifica**

b) Causa di Forza Maggiore

Le squadre che non si presentino in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare). L'eventuale inconveniente dovrà essere comunicato e dimostrato al C.O. entro le 24 ore successive alla gara.

ART. 10 TEMPO DI ATTESA SQUADRA (10 MINUTI)

Le squadre ritardatarie che entrano in campo entro i 10 minuti di attesa previsti dal regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (presentazione liste e controllo documenti da parte del D.d.g.), saranno ammesse alla disputa della gara. I 10 minuti di attesa sono da richiedere esclusivamente se non si raggiunge il numero minimo per giocare (5 giocatori). Se il numero minimo è raggiunto la partita deve cominciare ugualmente.

Il tempo di attesa delle Società sarà sempre a discrezione del D.d.G. o del C.O. che in casi eccezionali, potranno allungare tale attesa. Per problematiche legate al centro sportivo o legate a situazioni logistiche o metereologiche, le squadre dovranno attendere 30 minuti, poi potranno decidere di abbandonare la gara senza subire penali.

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n°5 giocatori. La gara viene sospesa quando la squadra rimane in campo con meno di 5 giocatori.

ART. 11 LISTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'D.D.G.

È fatto obbligo a tutte le Società, tramite il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, presentare al D.d.G. la distinta digitale completa in ogni sua parte. È obbligatorio presentare la lista di gara digitale dal data base (Internet) almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'incontro.

Solo i presenti in lista hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco.

I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti devono essere depennati dalla lista da presentare all'D.d.g. per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, come previsto dal R.O. per posizioni irregolari.

ART. 12 IL DIRETTORE DI GARA

a) Le gare sono dirette da Arbitri (D.d.G.) designati del Gruppo Arbitri Milano ASD. Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.g. hanno il dovere di redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Disciplina, in caso di fatti o circostanze di dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, avranno il compito di redigere un supplemento di Rapporto di gara. Inoltre rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia.

b) Il tempo di attesa del D.d.g. da parte delle squadre è fissato in 15 minuti dall'orario ufficiale della gara. Trascorso tale periodo, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un D.d.g. presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune

accordo oppure lasciare il campo avvisando il C.O. I due Dirigenti Accompagnatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso per far arbitrare la persona scelta.

I D.d.g. dovranno inoltre, consegnate le liste di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti, controfirmando per "presa visione" la lista della squadra avversaria.

In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.g. "non ufficiale", la gara sarà rinviata. In caso di errore tecnico dell'arbitro, riconosciuto dallo stesso o testimoniato da un referente Sombrero Sport presente al campo, la Commissione Disciplinare può decidere se far rigiocare la partita d'ufficio o meno. Tale decisione verrà presa a discrezione della Commissione Disciplinare in base al grado di influenza dell'errore sul risultato finale della partita. Il Dirigente responsabile può inviare una segnalazione scritta via mail al C.O. su un presunto errore tecnico da parte dell'arbitro. Il C.O. provvederà a contattare il D.d.G. per verificare la segnalazione.

ART. 13 RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI

Il D.d.G., prima dell'incontro, è tenuto al riconoscimento dei giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici e collaboratori che sono elencati nelle apposite liste: tale riconoscimento avviene negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco.

Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti, contemporaneamente alla lettura della lista completa dei dati richiesti. È obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari. In assenza di badge identificativo e/o documenti rilasciati dall'autorità (carta d'identità/patente/passaporto o altro documento rilasciato dalle Autorità competenti, munito di foto riconoscibile), il D.d.G., solo per conoscenza diretta e certa del Giocatore e/o Dirigente, potrà accettare l'ingresso in campo di tale tesserato.

ART. 14 VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Dirigente Accompagnatore o facente funzione potrà richiedere in visione al D.d.g. i tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei giocatori o dirigenti in distinta della squadra avversaria, prima, durante l'intervallo o subito dopo il termine della gara.

ART. 15 DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Responsabile e/o del Dirigente responsabile.

Ogni Società ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del Direttore di Gara e dei suoi Assistenti.

ART. 16 OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO

Il C.O. ed il Settore Arbitrale potranno inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori dovranno redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e

dei sostenitori, se necessario, potranno assistere e tutelare il D.d.G. e potranno invitare i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico.

Inoltre potranno segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione dell'D.d.g. I referenti Sombrero Sport o Sombrero Sport Channel a bordo campo possono anche intervenire durante le partite per aiutare il D.d.G. a decidere su casi eclatanti.

ART. 17 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

- 1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
- 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.

Agisce in conformità con quanto previsto dai regolamenti e dalle normative.

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse e alle sanzioni punitive si svolge sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'D.d.g., degli Assistenti del D.d.g., dell'eventuale Osservatore di campo, e se necessari, dei supplementi di rapporto su richiesta specifica).

Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio)

Composta da Responsabile Ente di promozione sportiva ASI, un Rappresentante del Gruppo Arbitri ASD, Responsabile Commissari di Campo.

Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti o esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.

Il procedimento è instaurato su reclamo esposto della Società (o tesserati in proprio) e deve essere spedito/recapitato entro TRE GIORNI successivi alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

A) SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

B) RIABILITAZIONE

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva potranno essere riabilitati dal Presidente di SOMBRERO SPORT, che avrà facoltà di avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato un terzo della pena).

C) SOSPENSIONE DELLE PENE

Il Presidente della Sombrero Sport. a seguito richiesta di revisione di sentenza passata in

giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrono particolari condizioni:

- a) mancato appello agli organi di giustizia sportiva da parte dell'avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti;
- b) condizioni di particolare valenza morale o sociale dell'interessato che attenua le colpe ascritte;

sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito, può decidere di rigettare la richiesta, ove non esistano elementi probanti, oppure di sospendere la punizione.

Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che, a seguito di iniziative sociali e/o di volontariato promosse dalla Sombbrero Sport vengano inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all'incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l'annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato.

D) FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del Direttore di gara, spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa.

E) ACCERTAMENTI

Il C.O. e l'Ufficio Tesseramenti hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo. (Vedi provvedimenti disciplinari).

F) NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell'D.d.g.;

per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate;

per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg;

ammende fino a € 30,00;

sulle distinte degli avversari che verranno controllate dalla Commissione

Disciplinare.

RIGETTO DEI RICORSI

- tassa reclamo non versata
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail. - mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata. - mancata presentazione nei tempi stabiliti.

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^a Istanza devono essere preannunciati tramite e-mail entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.

Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o Sombbrero Sport., i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria Sombbrero Sport).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

Nella fase dei play off, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della Sombbrero Sport. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

Non sarà consentito presentare reclami sulle decisioni prese dalla Commissione Disciplinare. L'ultimo grado di giudizio sarà quello del Giudice Sportivo.

G) TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

• RECLAMO AL GIUDICE DI 1° GRADO € 50,00

(*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà il motivo di rigetto del reclamo stesso.

ART. 18 SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva: durante la Regular Season, i giocatori che raggiungono la terza ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontare nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U.

Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate saranno azzerate.

Si dà per inteso che un giocatore che riceva la terza ammonizione durante l'ultimo incontro valido per la Regular Season dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara dei Playoff.

Durante la fase playoff la squalifica scatta alla seconda ammonizione.

2) Espulsioni dal campo: i giocatori espulsi subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

I giocatori espulsi, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G., potranno non subire squalifiche per il turno successivo a discrezione del Giudice Sportivo. Tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo la gara dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

- Nel caso il GS, la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da Sombbrero Sport

5) Squalifiche a tempo:

Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività Sombbrero Sport, nè assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

ART. 19 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

SANZIONI A GIOCATORI

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Ammenda alla Società.

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibili lità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;

- Annullamento del tesseramento giocatore;

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Squalifica al giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del C.O., per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
- Ammenda alla Società.

f) Penalizzazioni

Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo).

- 1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)
- 2) Giocatori tesserati per categorie F.I.G.C. (1 punto)
- 3) Rinuncia a partecipare alle gare per motivi non ammissibili (1 punto)
- 4) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
- 5) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che impediscano la disputa della gara e che procurino danni a persone o strutture del centro sportivo (punti da quantificare).

In tutti i casi in cui ci sia uno o più giocatori che prendono parte alla gara senza averne diritto, la conseguenza sarà la sconfitta a tavolino per 3-0. Il Giudice Sportivo avrà la facoltà di decidere riguardo ad eventuali punti di penalizzazione.

ART. 20 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico) I procedimenti disciplinari sono instaurati:

• D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'D.d.g., osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

• SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare; - la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

• SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

ART. 21 SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno
Ammenda € 20,00 + € 100 per contributo campo
- Senza alcun avviso oppure dopo la chiusura dell'ufficio Sombbrero Sport (ore 18.30) Ammenda € 50,00 + costo totale del campo

ART. 22 PALLONI DI GARA

Official Supplier



Official Drink



Official Pitch



Ogni Società dovrà presentare al D.d.G. almeno due palloni regolamentari.

Per buona norma, la scelta del pallone di gara viene decisa dai due capitani. In assenza di accordo, la decisione definitiva spetta all'D.d.g. dell'incontro.

ART. 24 PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi è VIVAMENTE CONSIGLIATO e comunque non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

ART. 25 NUMERAZIONE MAGLIE

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.G., queste si devono presentare in campo con la numerazione delle maglie. La numerazione dovrà essere dal n° 1 al n° 99.

È consentito, in caso di necessità, l'uso di pettorine che comunque dovranno essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza verrà sanzionata con ammenda a carico delle Società inadempienti.

ART. 26 SCARPE DA GIOCO

Nei campi in erba sintetica è vietato l'uso di scarpe da calcio con 6 tacchetti di metallo o plastica-metallo.

ART. 27 COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni Lunedì entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta esposto in bacheca e inviato al servizio di informazione collegato. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del C.O. dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo.

ART. 28 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione e partecipazione al Campionato sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

ART. 29 PREMIO DISCIPLINA (Fair Play)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività Sombbrero Sport (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

Le Società che al termine della regular season raggiungeranno i 100 punti Fair Play non avranno diritto a partecipare ai play off: tale decisione verrà presa a discrezione del C.O.

Le Società che durante il turno di Playoff supereranno i 12 PUNTI FAIR PLAY per ogni singola gara potranno essere escluse dal prosieguo della Competizione.

ART. 30 INGRESSO IN CAMPO

All'ingresso in campo i D.d.G. inviteranno le due formazioni a scambiarsi il saluto con stretta di mano a centrocampo, per evidenziare sempre più la sportività tra tutti i giocatori.

ART. 31 NORME NON CONTEMPLATE

Per tutte le norme non contemplate in queste pagine, si fa riferimento al regolamento F.I.G.C. stagione 2022/23.

Official Supplier



THE PITCH
FOOTBALL STORE

Official Drink



Official Pitch

